

**RELAZIONE ISTRUTTORIA AI FINI DELLA REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
ANNO 2010**

Ambito territoriale : Azienda USL di Bologna

1) Comuni che hanno proposto la conferma della vigente Pianta organica :

Anzola dell'Emilia, Bologna, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Malalbergo, San Benedetto Val di Sambro.

Tali proposte di conferma possono essere accolte in quanto tutte coerenti con l'applicazione del criterio demografico di cui all'art. 1 della Legge 362/91.

2) Comuni che non hanno formulato alcuna proposta :

Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castello D'Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Loiano, Marzabotto, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa.

Per i comuni di cui al presente punto si ritiene che, in assenza di proposte, si possa procedere alla conferma della Pianta organica vigente considerando per questi l'assetto farmaceutico aderente alle esigenze degli assistiti.

Inoltre, per il Comune di San Giovanni in Persiceto si puntualizzano i confini della sede farmaceutica n. 3 che, per mero errore materiale, non erano precisamente stati indicati¹ già nella Pianta organica del 2002² in occasione dell'istituzione della sede farmaceutica n. 6. A seguito di opportune verifiche e con la precisazione che alcuna modifica viene apportata alla delimitazione delle sedi di tale territorio, i confini della sede farmaceutica n. 3 vengono così descritti³:

SEDE FARMACEUTICA N. 3 – Privata, urbana – ubicata nella frazione S. Matteo della Decima, avente la seguente sede territoriale:

Dal fiume Reno, il lato sinistro di Via Reno Vecchio, il lato sinistro di Via Pioppe fino al Parco Togliatti, Via degli Olmi, lato sinistro di Via Togliatti, attraversata al SS (ora SP) 255 (Via Cento), Via Cento (SP 255) lato Viale Minezzi, lato destro Via S. Rocco, lato sinistro Via Virginia, lato destro della Via Calcina Vecchia, lato destro della Via Calcina Nuova fino al confine con il Comune di Crevalcore, confine con il Comune di Cento, confine con il Comune di Castello D'Argile seguendo il fiume Reno, fino a raggiungere la Via Reno Vecchio.

Per completezza e precisazione nella descrizione della sede farmaceutica n. 6 del Comune medesimo, con riferimento alla Via San Rocco "la stessa (lato destro) fino alla SS (ora SP) 255" deve leggersi invece "la stessa (lato sinistro) fino alla SP 255".

3) Comuni che hanno proposto l'istituzione di sedi farmaceutiche o dispensari farmaceutici:

Il Comune di Castenaso propone l'istituzione di una **quarta sede farmaceutica** da collocarsi nella zona Stellina, quadrante ovest del capoluogo. Al provvedimento con cui la

¹ Come risulta dalla nota del Comune Prot. n. 18447 del 01.06.2002 in atti al Fascicolo 15,2,1/8/2002

² Si veda Delibera del Consiglio provinciale n. 99 del 23.09.2003

³ Si veda la comunicazione del Comune di San Giovanni in Persiceto PG. 20159 del 9.02.2011 Fasc. 15.2.5.2/3/2010

Giunta comunale⁴ ha proposto l'istituzione della nuova sede è allegata una articolata relazione in cui vengono approfondite le motivazioni di opportunità che sostengono la proposta medesima, fra le quali rientra lo sviluppo urbanistico che l'area ha subito negli ultimi anni e la presenza di ambulatori e studi medici. La richiesta si fonda sulla applicazione del criterio demografico, poichè alla data del 31.12.2009 la popolazione del comune contava 14.209 abitanti⁵. La ridefinizione delle sedi territoriali, così come proposta dal Comune, mira ad un riequilibrio dei rispettivi bacini di utenza: sede 1: 3844 abitanti; sede 2: 4697 abitanti; sede 3: 2297; sede 4 (da istituire): 3371 abitanti.

E' pervenuto, da parte del farmacista socio amministratore e direttore della Farmacia ubicata nell'ambito della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Castenaso, un atto d'intervento oppositivo/propositivo nel procedimento di revisione della Pianta Organica⁶ che ha richiesto un supplemento di istruttoria⁷. La proposta avanzata dal farmacista interessato suggerisce una diversa collocazione della quarta sede⁸ rispetto a quella proposta dal Comune, ma non è stata ritenuta condivisibile.

Infatti nel supplemento di istruttoria⁹ predisposto dall'Az. Usl di Bologna viene ribadito che la nuova delimitazione proposta dal Comune di Castenaso tende ad un sostanziale riequilibrio della popolazione residente nei rispettivi ambiti territoriali che, al 31.12.2009, risultavano significativamente squilibrati¹⁰. Inoltre la frazione Marano¹¹, molto vicina al capoluogo, è collegata al centro del comune da una strada carrabile e da una pista ciclabile che conduce alla farmacia della sede n. 1, oltre ad un servizio definito "trasporto sociale" che prevede 2 corse quotidiane verso il centro, oltre al trasferimento scolastico. Anche per tali motivazioni il Comune ritiene più opportuno che la frazione Marano rimanga ricompresa nella sede farmaceutica n. 1. Nel merito si è espressa la Commissione provinciale ex art. 185 L.R. 3/99¹² che conviene sull'opportunità di istituzione della quarta sede farmaceutica nel Comune di Castenaso. Se ne descrivono pertanto i confini:

Confine con il comune di Granarolo in corrispondenza di Via Marano, Via Marano fino all'incrocio con il proseguimento immaginario di Via Amendola, Via Amendola, Via Turati, Via Bargello, Via Bargello fino al confine con il comune di Bologna, lungo il confine del comune di Bologna fino all'intersezione di Via Piratino, Via Piratino fino all'intersezione di Via Frullo.

*Tale istituzione comporta unicamente la modifica della sede farmaceutica n. 1, come segue:
Via Bovi fino all'incrocio di Via Fiumana sinistra, Via Fiumana sinistra, proseguimento immaginario in linea retta di quest'ultima fino a intersecare il torrente Idice, torrente Idice fino al confine con il comune di Budrio, confini con il comune di Budrio, comune di Granarolo fino all'intersezione con il proseguimento immaginario di Via Amendola, Via Amendola, Via Turati, Via Bargello fino all'intersezione con Via Truffa, Via Truffa, Via Tosarelli fino all'intersezione con Via Bovi.*

Il Comune di Minerbio propone l'istituzione di una **terza sede farmaceutica** da collocare nel capoluogo poichè, si legge nella relazione, dalla analisi della popolazione residente in ciascun ambito di riferimento delle farmacie presenti sul territorio comunale, appare notevolmente

⁴ delibera n. 76 del 13.05.2010

⁵ Si veda l'art. 1 della Legge 475/68 che recita "...Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è compiuta, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad **almeno** il 50 per cento dei parametri stessi..."

⁶PG. 196314 del 6.12.2010 Cl. 15.2.5.2/3/2010

⁷ Cfr. PG. 203601/2010 e 205380/2010

⁸ Nel citato atto di intervento è proposta, quale "migliore collocazione possibile per la istituenda sede farmaceutica 4" la "frazione Marano", in quanto ritenuta zona carente di assistenza farmaceutica e non servita da alcune mezzo pubblico di trasporto.

⁹ Vedi Pg. 203601 del 20.12.2010 e la relativa risposta in atti al PG. 10203 del 25.01.2011 inviata dall'Azienda Usl di Bologna

¹⁰Dall'analisi del rapporto farmacie/abitanti in essere al 2009 risulta che la sede farmaceutica n. 1 comprende 7.215 abitanti, la sede n. 2 conta 4.697 ab. E la sede n. 3 i restanti 2.297 ab.

¹¹Abitanti nella frazione 1.065, comprensivi dei residenti in case sparse delle campagne limitrofe

¹²In atti al PG. 16373 del 3.2.2011 Fascicolo 15.2.5.2/3/2010

sbilanciato il numero di persone che gravitano sulle due distinte sedi farmaceutiche (per il capoluogo 6.373 abitanti, per Ca dè Fabbri 2.200 persone circa).

La legge, ai fini dell'istituzione di una nuova sede, fa riferimento a parametri che riguardano la popolazione residente complessivamente nel comune. Nel caso specifico, i residenti nel Comune al 31.12.2009 sono n° 8.651 e due sono le sedi farmaceutiche; emerge che non sono pertanto presenti le condizioni per l'applicazione sia del criterio demografico che di quello topografico ai fini dell'istituzione della terza sede farmaceutica.

Si provvede alla variazione della classificazione della "Farmacia Zarri-Nardi-Trolli", ubicata nel capoluogo (sede farmaceutica n. 1), da rurale ad urbana¹³, poiché la popolazione residente al 31.12.2009 supera i 5.000 abitanti.

Il Comune di Monte S. Pietro ripropone l'istituzione di una **terza sede farmaceutica** in frazione Montepastore. La delibera della Amministrazione Comunale descrive la situazione del territorio che si stende in direzione nord-sud per una lunghezza di oltre 17 chilometri. E' inoltre indicata la distribuzione della popolazione residente al 31.12.2009 che risulta essere nel complesso di 11.020 unità di cui, nella frazione di Montepastore, sono presenti 851 abitanti. Vista la situazione della viabilità della zona interessata e le distanze tra la località di Montepastore e le farmacie esistenti sul territorio¹⁴, l'Amministrazione comunale chiede l'applicazione del criterio "della distanza" previsto all'art. 2 della Legge 362/91 o, in alternativa l'autorizzazione all'apertura di un dispensario.

La vigente Pianta organica del Comune di Monte San Pietro comprende due sedi farmaceutiche, entrambe istituite sulla base del criterio demografico di cui all'art. 1 della legge 362/91. In data 2 agosto 2010 è stata autorizzata l'apertura e l'esercizio della farmacia "Monte San Giovanni" ubicata nella sede farmaceutica n. 2 che, al momento della richiesta del Comune, non era ancora attiva. Come già sottolineato in occasione della scorsa revisione della Pianta organica, la farmacia espleta indubbiamente un ruolo di servizio pubblico negli interventi di tutela della salute, ma contemporaneamente anche attività di impresa. E' pertanto opportuno verificare, ora che è attiva la citata farmacia di Monte S. Giovanni, l'aderenza dell'assetto farmaceutico alle esigenze degli assistiti, anche per evitare di istituire sedi farmaceutiche con limitati bacini di utenza che potrebbero, nel breve/medio periodo, portare ad una "sofferenza economica" del titolare dell'esercizio. Anche la richiesta alternativa avanzata dal Comune di apertura di un dispensario farmaceutico non può essere accolta, stante l'attuale normativa che limita espressamente l'istituzione di dispensari farmaceutici in Comuni con meno di 5.000 abitanti, ove sia istituita una sede farmaceutica in pianta organica ma l'esercizio medesimo non risulti ancora aperto.

Si propone, quindi, per il Comune di Monte San Pietro la conferma della vigente Pianta Organica che prevede due sedi farmaceutiche.

Il Comune di Vergato ripropone, in continuità con le analoghe richieste espresse nel 2002, 2004, 2006 e 2008, l'istituzione della **terza sede farmaceutica**, da ubicarsi nel capoluogo, in deroga al criterio demografico previsto dall'art. 1 della legge 362/91, in quanto la popolazione residente al 31.12.2009 è di 7.846 abitanti ed attualmente il Comune è dotato di due sedi farmaceutiche¹⁵. Nella relazione allegata al provvedimento adottato dalla Giunta comunale si sottolinea l'esistenza di reali e concrete esigenze di assistenza farmaceutica anche da parte di persone non residenti, in ragione del fatto che negli ultimi anni Vergato si è fortemente sviluppato anche in relazione al ruolo di centro dotato di servizi pubblici di rango sovracomunale, in grado di accogliere cittadini dall'intera vallata. Inoltre, nel periodo estivo ed in occasione di festività, si riscontra un forte incremento di presenze turistiche che, data la "centralità" del Comune, gravitano sul territorio.

¹³ L. 8 marzo 1968, n. 221. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

¹⁴ anche se di comuni limitrofi

¹⁵ una nel capoluogo (4.910 abitanti) e l'altra nella frazione Tolè.

Come già evidenziato nelle precedenti revisioni, la normativa in vigore fa riferimento per l'istituzione di sedi farmaceutiche al rapporto fra popolazione residente e farmacie o, in deroga, nei casi di particolari esigenze in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità del territorio. Sotto entrambi i profili non sono intervenuti elementi di novità rispetto alle analisi prodotte negli anni e pertanto non si ravvisano a tutt'oggi le condizioni per esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta.

Ambito territoriale : Azienda USL di Imola

1. Comuni che hanno proposto la conferma della vigente Pianta Organica:
Borgo Tossignano, Medicina e Castel del Rio.

Tali proposte di conferma sono tutte coerenti con l'applicazione del criterio demografico di cui all'art. 1 della Legge 362/91.

2. Comuni che non hanno formulato proposta:
Casalfiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano.

Per i comuni di cui al presente punto, in assenza di proposte, si può procedere alla conferma della Pianta organica vigente.

3. Comuni che hanno proposto l'istituzione di sedi farmaceutiche:

Il **Comune di Castel Guelfo**, che al 31.12.2009 conta 4.216 abitanti, chiede l'istituzione di una **seconda sede farmaceutica** con applicazione del criterio derogatorio topografico (o della distanza) individuandone l'ubicazione in una piccola frazione al confine col Comune di Castel S. Pietro: Poggio Piccolo

La frazione di Poggio Piccolo, con i suoi 764 abitanti, dista 6 Km da Castel Guelfo e da Castel S. Pietro Terme e 5 Km da Medicina, centri ove sono ubicate farmacie attive (in tutto 7). La zona indicata come possibile sede di una farmacia di nuova istituzione è sicuramente zona ad attività industriale e commerciale elevata poiché caratterizzata dalla presenza di circa 240 imprese e di un centro commerciale con oltre 70 attività commerciali (Outlet di Castel Guelfo) che costituisce un polo attrattivo notevole e un punto di ritrovo per la popolazione residente nelle vicinanze e nei centri extra comunali. Nelle frazione è in via di insediamento un poliambulatorio diagnostico privato¹⁶.

Sono stati valutati i contenuti della proposta del Comune di Castel Guelfo dalla quale emerge che non sono intervenuti elementi di novità rispetto all'analisi già prodotta in occasione delle scorse revisioni. Come indicato espressamente anche dalla direttiva regionale¹⁷ di delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, al punto 2.2.2., il criterio topografico richiamato nella richiesta del Comune può essere applicato, in via eccezionale, derogativa e restrittiva rispetto a quello demografico e mai in sua sostituzione. Anche il Consiglio di Stato¹⁸ afferma la necessità di subordinare l'apertura di nuove farmacie "all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, nonostante le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti. Non risulta, anche a seguito della citata istruttoria, che nella zona vi siano particolari problemi topografici o di viabilità tanto che gli abitanti di Poggio Piccolo hanno come Medici di Medicina Generale professionisti operanti in località limitrofe quali Imola, Medicina, Castel Guelfo, ecc. Pertanto alla luce della normativa vigente, non si ravvisano a tutt'oggi le condizioni per esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta.

¹⁶ vedi nota integrativa inviata dal Comune di Castel Guelfo e pervenuta in data 21 luglio 2010 PG. 128692/2010

¹⁷ Si veda Delibera della Giunta Regionale n. 318/2000

¹⁸ Si veda sentenza 8952/2009 Reg. Dec – 1205/2009 Reg Ric del 29.12.2009

Atto di intervento ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90

E' stato inoltre esaminato l'atto di intervento ex art. 9 della L. 241/90¹⁹, presentato dal titolare della sede farmaceutica rurale n. 3 del Comune di Medicina, volto a rimarcare il permanere dell'interesse del farmacista ad una diversa delimitazione territoriale della propria sede.

Come già espresso in occasione della revisione delle Piante organiche 2002 e 2004²⁰, in accordo con il parere espresso dalla Competente Commissione provinciale ex art. 185 L.r. 3/99²¹, verificato che il citato atto di intervento non offre sostanziali elementi innovativi al fine delle valutazioni fino ad oggi effettuate, si ribadisce²² l'esigenza di continuare a garantire le attuali condizioni di assistenza farmaceutica per la popolazione residente nel Comune di Medicina. Non sono al momento disponibili altri strumenti legislativi che possano supportare la richiesta in subordine avanzata dal citato farmacista²³. Si conferma quindi la vigente Pianta Organica per il Comune di Medicina, così come descritta nell'Allegato 1)

¹⁹In atti al PG. 671 del 4 gennaio 2011 Cl. 15.2.5.2/3/2010

²⁰ approvate rispettivamente con atti del Consiglio provinciale n. 99 del 23/9/2003 e n. 25 del 12/4/2005 contro le quali il farmacista titolare ha promosso ricorsi al TAR per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, NN. 1537/2003 e 805/2005 RR.GG., ricorsi entrambi respinti con sentenza n. 2816/06. Avverso tale sentenza il farmacista ha proposto appello al Consiglio di Stato, RG 1810/2007, tuttora pendente.

²¹ Vedi nota n. 10

²² Come espresso anche in occasione delle revisioni del 2006 e 2008 di cui rispettivamente alle Delibere del Consiglio provinciale n. 13 del 20.03.2007 e n. 72 del 12.10.2009, che il citato farmacista ha impugnato al Tar Emilia Romagna con ricorsi RG 689/2007 e RG 114/2010 tuttora pendenti.

²³Non è ad esempio possibile istituire in quell'area un dispensario farmaceutico (come invece suggerito dal farmacista) in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge (Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dove, pur essendo istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti ancora aperta)